

Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità

Concluso il 17 settembre 2015
Approvato dal Consiglio federale il 6 aprile 2016
Entrato in vigore il 1^o ottobre 2016
(Stato 13 novembre 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 5 ottobre 2007¹ sulla geoinformazione (LGI);
visto l'articolo 42 dell'ordinanza del 21 maggio 2008² sulla geoinformazione (OGI),

e gli organi competenti dei Cantoni,

viste le norme di delega previste dalla legislazione cantonale,
decretano:

Sezione 1: Indennizzo per lo scambio di dati tra autorità

Art. 1 **Oggetto**
(art. 14 cpv. 3 LGI)

Il presente contratto disciplina l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra le autorità della Confederazione e i Cantoni ai sensi dell'articolo 14 LGI e dell'articolo 37 e seguenti OGI.

Art. 2 **Autorità aventi diritto all'utilizzazione**
(art. 14 cpv. 1 LGI)

¹ Hanno diritto all'utilizzazione le autorità della Confederazione e dei Cantoni.

² Sono considerate autorità:

- a. gli organi e l'amministrazione della Confederazione e dei Cantoni;
- b. le autorità dei Comuni, di altri enti pubblici territoriali e strutture regionali cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone in virtù del diritto cantonale;
- c. gli istituti di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone;

RU 2016 2719

¹ RS 510.62

² RS 510.620

- d. le persone fisiche e giuridiche di diritto privato (privati) cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone.

³ Il diritto all'utilizzazione dei dati di altre autorità sussiste unicamente per l'adempimento di compiti pubblici nell'ambito del mandato legale, inclusi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Ha diritto all'acquisizione e all'utilizzazione dei dati unicamente chi dispone di una base legale per l'elaborazione dei dati o ha bisogno di tali dati per l'adempimento dei compiti pubblici.

Art. 3 Prestazioni commerciali

(art. 41 OGI)

Se un'autorità adempie compiti pubblici e offre nel contempo prestazioni commerciali senza essere in grado di dimostrare che tali ambiti sono chiaramente distinti tra loro sul piano dei processi operativi e del rendiconto, tale autorità sottostà integralmente alla sezione 8 della OGI.

Art. 4 Entità dello scambio di dati

¹ I geodati di base di diritto federale devono essere offerti unitamente al modello di dati, ai metadati e, se disponibile, a un modello di rappresentazione.

² I geodati di base devono corrispondere in maniera verificabile al modello di geodati minimo.

³ I dati che sono disponibili soltanto in forma stampata e possono essere scambiati sono forniti in un esemplare stampato o in una copia.

⁴ Oltre alle disposizioni di cui ai capoversi 1–3 non sussiste alcun obbligo di offrire per lo scambio o di scambiare su richiesta i dati in altra forma sempre che il diritto federale non preveda disposizioni derogatorie.

Art. 5 Pubblicazione e comunicazione a terzi

¹ I geodati di base di diritto federale possono essere pubblicati nel modo seguente nell'ambito dell'utilizzazione:

- a. i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A possono essere pubblicati dall'autorità utente nel proprio servizio di rappresentazione, nonché secondo ulteriori modalità qualora vi sia un obbligo di pubblicazione supplementare previsto dalla legge;
- b. i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C non possono essere pubblicati dall'autorità utente.

² La fonte e la data dello stato devono essere indicati in modo appropriato.

³ La comunicazione a terzi è retta dall'articolo 40 OGI.

Art. 6 Costi
(art. 14 cpv. 3 OGI)

¹ Lo scambio di dati tra autorità secondo il presente contratto, incluse l'utilizzazione e la pubblicazione, l'utilizzazione di geoservizi, nonché gli oneri connessi allo scambio di dati sono gratuiti.

² Le prestazioni tra autorità della Confederazione e dei Cantoni che si estendono oltre il presente contratto (per es. messa a disposizione dei dati particolare, formato particolare, sistema di riferimento particolare, valutazioni, utilizzazione eccessiva) sono remunerate secondo le tariffe del servizio offerente.

Sezione 2: Modalità del contratto

Art. 7 Adesione

L'adesione di un partner contraente ha luogo dopo che l'approvazione del contratto da parte dell'organo competente è passata in giudicato, mediante la comunicazione all'Ufficio federale di topografia.

Art. 8 Durata del contratto

¹ Il presente contratto è giuridicamente valido dalla data in cui la Confederazione e almeno otto Cantoni hanno dichiarato la loro adesione. L'Ufficio federale di topografia mette in vigore il presente contratto entro tre mesi, per l'inizio del pertinente mese.

² Per tutti i Cantoni che vi aderiscono dopo la sua entrata in vigore, il presente contratto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione.

³ Il contratto resta in vigore fino a quando:

- a. non è sciolto mediante decisione concordante di tutte le parti contraenti;
- b. la condizione di cui al capoverso 1 è adempiuta.

Art. 9 Modifica del contratto

¹ La modifica del presente contratto deve essere approvata da tutte le parti contraenti.

² Essa entra in vigore per tutte le parti contraenti alla data specificata nella decisione di modifica.

Art. 10 Disdetta

¹ Il Consiglio federale e ciascun governo cantonale possono disdire il contratto con un termine di preavviso di due anni.

² La disdetta deve essere inviata all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo comunica la disdetta alle altre parti contraenti.

³ Il presente contratto non si applica più al Cantone che lo ha disdetto dalla data dell'uscita. L'acquisizione e l'utilizzazione di dati da parte del Cantone uscito sono remunerate dallo stesso secondo le tariffe del servizio offerente.

(Seguono le firme)

Elenco delle adesioni dei Cantoni (art. 7)³

Cantone	Adesione	Entrata in vigore
Zurigo	17 gennaio 2018	1° aprile 2018
Berna	15 settembre 2016	1° ottobre 2016
Uri	17 maggio 2016;	1° ottobre 2016
Svitto	15 giugno 2016	1° ottobre 2016
Obvaldo	4 luglio 2016	1° ottobre 2016
Nidvaldo,	2 settembre 2016	1° ottobre 2016
Glarona	29 aprile 2016	1° ottobre 2016
Zugo	24 agosto 2016	1° ottobre 2016
Soletta	3 giugno 2016	1° ottobre 2016
Basilea Città	15 settembre 2016	1° ottobre 2016
Basilea Campagna	30 settembre 2016	1° ottobre 2016
Sciaffusa	9 agosto 2016	1° ottobre 2016
Appenzello Esterno	24 gennaio 2018	1° aprile 2018
Appenzello Interno	10 novembre 2016	1° febbraio 2017
San Gallo	22 giugno 2016	1° ottobre 2016
Grigioni	25 maggio 2016	1° ottobre 2016
Argovia	18 ottobre 2017	1° gennaio 2018
Turgovia	20 giugno 2016	1° ottobre 2016
Vaud	30 novembre 2016	1° febbraio 2017
Vallese	28 novembre 2016	1° febbraio 2017
Neuchâtel	30 novembre 2017	1° febbraio 2018
Ginevra	25 agosto 2016	1° ottobre 2016
Giura	18 ottobre 2018	1° gennaio 2019

³ RU 2018 3927